



*Autorità Garante
per l'infanzia e l'adolescenza
della Regione Calabria*

Il Garante

Prot.240-19.9.2012

Presidenza della Regione Calabria
Sindaco della città di Cosenza
Procura della Repubblica di Cosenza
Azienda ospedaliera Annunziata – Cosenza

Direzione Generale del Dipartimento sanità Regione Calabria
Ufficio Piano di rientro sanitario Regione Calabria
Tribunale dei minorenni di Catanzaro

Ministro della salute
Ministro della famiglia

Commissione bicamerale infanzia
Commissione parlamentare d'inchiesta errori in sanità

Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Oggetto: accertamento di violazione del diritto alla vita della bambina nata morta presso all'ospedale Annunziata di Cosenza (notizia riportata nell'articolo del quotidiano Calabria ora pag 10 del 28.8.us: “ muore nell'utero della Madre all'Annunziata”)

L'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Calabria con riferimento alla notizia riportata in oggetto inerente la bambina nata morta presso all'ospedale Annunziata di Cosenza

RICORDANDO CHE

- il diritto alla vita è diritto fondamentale ed inviolabile;
- la Convenzione di New York riconosce ai minori, sia prima che dopo la nascita, protezione e diritto a cure particolari;
- i nascituri, dotati di autonoma soggettività giuridica - seppur specifica e attenuata - sono titolari di interessi personali in via diretta tra i quali il diritto alla vita;

- i nati, sin dal concepimento sono titolari del diritto alla vita o, quantomeno, titolari di una legittima aspettativa a nascere;

Rilevato che dalla notizia riportata dalla stampa, non si è in presenza di fattispecie nelle quali si pongono in relazione diversi e confliggenti interessi della madre e del nascituro.

Risulterebbe, infatti, che la madre, accompagnata dal padre della bambina nata morta all'ospedale Annunziata di Cosenza, si fossero già recati al medesimo ospedale nei giorni precedenti poiché la partoriente aveva accusato dolori al basso ventre.

Il nosocomio, successivamente ad una visita, nonostante il persistere di dolori, dimetteva la donna benchè non residente a Cosenza; Tornata successivamente presso il nosocomio cosentino la madre è stata sottoposta ad intervento, successivamente al quale è stato constatato l'avvenuto decesso del feto;

il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria nell'esercizio della funzione di vigilanza di cui alla lettera a) co 1, art. 2, Legge 28/2004

SEGNALA CHE

- il diritto alla vita, solennemente proclamato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, è presupposto sul quale s'inseriscono tutti gli altri diritti umani riconosciuti dall'ordinamento.

Diritto, dunque, che attiene, "all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana", segnatamente articoli 2 e 27, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale;

- il nascituro, risulta dotato di autonoma soggettività giuridica, seppur specifica e attenuata, - come confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte - soprattutto in assenza di un corrispondente e conflittuale diritto della madre - poiché sul piano sostanziale risulta essere titolare di interessi personali in via diretta, tra i quali il diritto alla vita, ciò anche in relazione agli artt. 2 e 32 della Costituzione repubblicana;

- il nascituro, sin dal concepimento, è, dunque, titolare del diritto alla vita o, nei casi di interpretazione più restrittiva, egli è, quantomeno, titolare di una legittima aspettativa a nascere;

- la Convenzione di New York, all'art. 6, considera il diritto alla vita il diritto inerente di ogni fanciullo;

- il preambolo della medesima Convenzione statuisce che il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita;

- il contratto di ospedalità, che è intercorso tra la madre della bambina nata morta e l'ospedale "Annunziata" di Cosenza, è qualificabile come contratto ad effetti protettivi in favore di terzi (la bambina) che, come tale, impone - tra gli altri - l'obbligo per la struttura ospedaliera di non arrecare danni ai terzi estranei al contratto;

Considerando che al momento in cui la madre si è recata nel nosocomio cosentino per il parto, la bambina non si trovava nella generale categoria di nascituro, Ella, infatti, era nascita già concepita, giunta al termine previsto per la gestazione, in assenza di patologie rilevate dalle strutture sanitarie;

-tenendo conto che la madre, alcuni giorni prima, giunta quasi a termine di gravidanza si era presentata all' ospedale Annunziata lamentando dolori al basso ventre;

- che i medici, dopo la visita, hanno dimesso la paziente tra l'altro residente in Scalea, a circa 93 km dal capoluogo cosentino, con tempi di percorrenza di circa 1 h e 50';

Considerando, altresì, che i genitori della bambina, non cessando i dolori ritornavano presso il nosocomio cosentino, dove la bimba è nata morta;

- che gli stessi genitori hanno lamentato inutili e ingiustificati ritardi e attese ad opera degli operatori sanitari del nosocomio.

IL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA CHIEDE

ALL'OSPEDALE ANNUNZIATA DI COSENZA SI VOLER DOCUMENTARE E TRASMETTERE

-le cause del decesso del feto e le motivazioni per le quali la partoriente sia stata dimessa nonostante i dolori accusati al basso ventre, la prima volta che si è presentata alla struttura ospedaliera;

-ogni elemento (decorso clinico, decisioni assunte, interventi effettuati) medicalmente rilevante del feto, dalla sua presenza nell'alveo materno sino alla dichiarazione di morte, documento che dovrebbe rappresentare la garanzia della tutela del diritto alla salute e alla vita di ogni individuo nelle due specifiche connotazioni, sanitaria e giuridica;

- gli esiti degli accertamenti autoptici e anamnestici effettuati al momento del decesso della bambina così come prescritti anche per i casi di natimortalità dal DPCM del 09.07.99;

- il numero dei bimbi morti, nati e nascituri, negli ultimi tre anni, presso l'Ospedale Annunziata di Cosenza con indicazione delle cause;

Tanto è richiesto al fine di consentire l'esercizio del potere di vigilanza di questa Authority in ordine alla effettiva tutela e realizzazione, ovvero violazione, del diritto alla vita o, quanto meno della legittima aspettativa alla nascita di cui la bambina nata morta era titolare.

Reggio Calabria 19.09.2012

F.to On. Marilina Intrieri

Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova
Catanzaro via Alberti n.2 piano IV - tel.0961/532733- fax 0965/1812019-

Tel. 0965 880708- 0965/880767-on.marinaintrieri@gmail.com
garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it,

